I chiarimenti su impresa agricola e attività commerciale

di Federico Gavioli

Pubblicato il 25 Maggio 2016

I produttori agricoli possono cedere anche prodotti non provenienti dai propri fondi, purché in misura non prevalente; per prodotti non provenienti dai propri fondi si intendono sia i prodotti alimentari lavorati presso la propria azienda agricola ma con materie prime acquistate da terzi, sia quei prodotti oggetto di un ciclo industriale di trasformazione

I produttori agricoli possono vendere anche prodotti non proveniente dai propri fondi, purché in misura non prevalente; il Ministero dello Sviluppo Economico, con la risoluzione n. 81039/ 2016, ha fornito alcuni interessanti chiarimenti in merito ai limiti per un'impresa agricola da rispettare, per non passare a impresa commerciale.

Definizione di imprenditore agricolo

L'art. 2135 c.c. definisce la nozione di imprenditore agricolo individuandolo nel soggetto che esercita una delle seguenti attività:

- coltivazione del fondo;
- silvicoltura;
- allevamento di animali;
- le attività connesse alle precedenti.

Va ricordato che l'articolo 2135 del codice civile è stato modificato dall'articolo 1, del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228.

Riproduzione riservata © www.commercialistatelematico.com
Documento riservato alla consultazione da parte di: N/D

Per attività di coltivazione del fondo, silvicoltura e allevamento di animali si intendono quelle dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

La normativa civilista considera , quindi, agricola la coltivazione del fondo, la silvicoltura, l'allevamento di animale quando sussista un necessario collegamento con il fondo, il bosco o le acque, e tali attività siano rappresentate dalla cura e sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso; pertanto è evidente che l'individuazione del principio della cura e dello sviluppo di un ciclo biologico, animale o vegetale , scardina la concezione tradizionalistica dell'essere imprenditore agricolo ancorata alla vecchio concetto che qualunque attività agricola, per essere tale, doveva comunque essere collegata allo sfruttamento del fondo.

IAP: imprenditore agricolo professionale

Nell'imprenditoria agricola in generale, è introdotta la nuova figura dell'imprenditore agricolo professionale (IAP), individuata per definizione ed il cui rilievo è espressamente limitato al campo di applicazione della normativa statale. La presenza di un netto criterio definitorio e la limitazione all'applicazione della normativa statale lasciano all'interprete il compito di risolvere il problema del rapporto tra le figure generali e quella della legge speciale, ferma restando la competenza delle regioni, in forza della riforma del Titolo V della Costituzione.

Quanto alla società agricola, disciplinata al di fuori del codice civile, essa, per la materia in esame, presenta problemi concernenti i requisiti previsti per conseguire e mantenere agevolazioni di vario tipo.

Secondo l'art. 1, del D.Lgs. n. 99/2004, è **imprenditore agricolo professionale** chi,

> *"in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, dedichi alle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro...", ridotti al venticinque per cento per "l'imprenditore che operi nelle zone svantaggiate di cui all'articolo 17 del citato regolamento (CE) n. 1257/1999...".*

Riproduzione riservata © www.commercialistatelematico.com
Documento riservato alla consultazione da parte di: N/D

La figura dell'IAP rileva solo per l'applicazione della normativa statale, ma la verifica dei requisiti per il riconoscimento della qualifica è demandata - ad ogni effetto - alle regioni.

I redditi dell’impresa agricola

I soggetti che operano nel comparto agricolo, sotto il profilo delle imposte sul reddito possono essere soggetti alla disciplina propria del reddito fondiario ovvero la disciplina del reddito d'impresa:

- nel primo caso il reddito verrà determinato su base catastale;
- nel secondo in base alle risultanze delle scritture contabili.

Sono assoggettati a disciplina del reddito fondiario, (di cui agli articoli 25 e seguenti del DPR 917/86), gli imprenditori agricoli persone fisiche che esercitano attività di coltivazione del terreno, allevamento o silvicoltura in forma individuale o di società semplice, con esclusione dei soggetti che esercitano:

- attività di allevamento di animali con mangimi ottenibili per meno di un quarto dal terreno;
- attività dirette alla manipolazione, trasformazione e cessione di prodotti agricoli o zootecnici, che non rientrano tra quelle elencate nel D.M. 19 marzo 2004, norma che individua i beni che possono essere oggetto dell'attività agricole "connesse", di cui all'articolo 32, del DPR 917/86;
- attività di funghicoltura e produzione di vegetali con l'utilizzo di strutture fisse o mobili, se la superficie adibita alla produzione eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione insiste.

Sono invece soggetti a disciplina del reddito d'impresa, gli imprenditori agricoli costituiti sotto forma di società di persone, srl, spa, cooperative, enti pubblici o privati aventi scopo esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale, oltre alle persone fisiche esercenti le attività elencate in precedenza.

Riproduzione riservata © www.commercialistatelematico.com
Documento riservato alla consultazione da parte di: N/D

Le **attività agricole produttive di reddito d'impresa** sono le attività svolte da qualsiasi soggetto per la parte che eccede i seguenti limiti (ex art. 32, D.P.R. 917/1986):

a. allevamento di animali con mangimi ottenibili per meno di 1/4 dal terreno;
b. attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici che non rientrino nell'esercizio normale dell'agricoltura o che abbiano per oggetto prodotti ottenuti per meno del 50% dal terreno o dagli animali su di esso allevati. La C.M. 14.5.2002, n. 44/E ha chiarito che la definizione di imprenditore agricolo prevista dall'art. 2135 c.c., a suo tempo rinnovato, non esplica alcun effetto modificativo sulle previsioni contenute nel TUIR (ex art. 32, D.P.R. 917/1986);
c. coltivazione di vegetali (anche per conto di terzi - vedi art. 33 c. 2-bis D.P.R. 917/1986 in vigore dall'1.1.2008) realizzata con strutture fisse o mobili, anche provvisorie, quando la superficie adibita alla produzione eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione stessa insiste. Viene previsto che (art. 56-bis D.P.R. 917/1986) il reddito relativo alla parte eccedente costituisce reddito d'impresa che può essere determinato in base al reddito agrario del terreno, in proporzione alla superficie eccedente il doppio di quella del terreno, quando è conseguito da imprenditori agricoli diversi da quelli obbligati a determinare il reddito base alle risultanze contabili.

I redditi d'impresa sono determinati in base alle risultanze contabili.

Impresa agricola e attività commerciale: i chiarimenti del MISE

Riproduzione riservata © www.commercialistatelematico.com
Documento riservato alla consultazione da parte di: N/D

Il Ministero dello Sviluppo Economico con la risoluzione n. 81039/2016, fornisce un interessante orientamento, a seguito di una richiesta di chiarimenti pervenuti via e-mail, con la quale si sono chieste alcune delucidazioni , con riguardo a quanto disposto dall'articolo 4, del decreto legislativo n. 228 del 2001.

Nel caso in esame il soggetto che ha posto il quesito al MISE, richiamati i **limiti di ricavi derivanti dalla vendita di prodotti non provenienti dalla propria azienda**, ossia 160.000 euro nel caso dell'imprenditore individuale e 4.000.000 nel caso delle società, chiede se detti limiti siano riferibili ai soli ricavi ottenuti con la vendita di prodotti finiti acquistati da terzi oppure anche alla vendita di quei prodotti alla cui produzione hanno contribuito anche materie prime acquistate da fornitori terzi.

Il MISE , nel fornire la risposta, analizza nel dettaglio la normativa di riferimento.

In particolare viene evidenziato che l'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 228, del 18 maggio 2001, dispone che:

> *"Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità".*

Il successivo comma 5, del citato decreto, dispone altresì che:

> *"La presente disciplina si applica anche nel caso di vendita di prodotti derivati, ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, finalizzate al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell'impresa".*

Il comma 8, infine, dispone che:

Riproduzione riservata © www.commercialistatelematico.com
Documento riservato alla consultazione da parte di: N/D

> *"Qualora l'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dalle rispettive aziende nell'anno solare precedente sia superiore a 160.000 euro per gli imprenditori individuali ovvero a 4 milioni di euro per le società, si applicano le disposizioni del citato decreto legislativo n. 114 del 1998".*

Da quanto sopra consegue che **i produttori agricoli sono legittimati a vendere anche prodotti non provenienti dai propri fondi,** purché in misura non prevalente.

Per prodotti non provenienti dai propri fondi si intendono sia:

- i prodotti alimentari lavorati presso la propria azienda agricola ma con materie prime acquistate da terzi (ad esempio le mozzarelle prodotte nella propria azienda agricola con il latte acquistato da terzi);
- quei prodotti oggetto di un ciclo industriale di trasformazione.

Quei prodotti alimentari, invece, lavorati e trasformati da terzi con prodotti della propria azienda agricola (ad esempio il gelato prodotto con il latte di propria produzione anche se lavorato da terzi) sono considerati prodotti provenienti dai propri fondi.

I tecnici del Ministero dello Sviluppo Economico evidenziano che per rendere più esplicito il concetto di misura non prevalente occorre, quindi, fare riferimento all'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita di quei prodotti non provenienti dai propri fondi: tale ammontare deve sempre restare inferiore all'ammontare dei ricavi derivante dalla vendita dei prodotti provenienti in misura prevalente dai propri fondi, fino al limite massimo, comunque, dei limiti di importo fissati dalla disposizione in discorso per le diverse tipologie di imprese agricole, dal citato art. 4 , comma 8, della legge 228/2001.

E' indispensabile, pertanto, rimanere entro certi limiti (sia quelli percentuali, relativi alla prevalenza, che quelli assoluti, relativi ai ricavi) poiché superare i medesimi comporta il passaggio dall'attività di imprenditore agricolo a quella di esercente al dettaglio, nelle differenti forme di vendita e con i relativi adempimenti previsti per lo svolgimento dell'attività commerciale, con la conseguente applicabilità delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, tra le quali anche l'obbligatorietà del possesso dei requisiti professionali per il commercio alimentare al dettaglio di cui all'articolo 71, comma 6, del decreto legislativo n. 59 del 2010.

Riproduzione riservata © www.commercialistatelematico.com
Documento riservato alla consultazione da parte di: N/D

25 maggio 2016

Federico Gavioli

Riproduzione riservata © www.commercialistatelematico.com
Documento riservato alla consultazione da parte di: N/D